



## COMUNE DI ONANO (Provincia di Viterbo)

### GIUNTA MUNICIPALE

Delibera n. 104 del 16/11/2024

**Oggetto:** "Aggiornamento della sezione 3.3 del PIAO 2024-2026 - Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2024-2026"

L'anno duemilaventiquattro e questo dì sedici del mese di novembre alle ore 10:00 in Onano nella sala consigliare- in videochiamata il Sindaco , si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Biribicchi Pacifico - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Biribicchi Pacifico	Sindaco	s	
Scalabrella Giusto	Vicesindaco		s
Granocchia Franco	Assessore	s	

Presenti 2      Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dott. Francesco Pesci Vicesegretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2024 di approvazione del PIAO 2024-2026 e nello specifico la sezione 3.3 relativa al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, , le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Visto l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 nel quale si prevede una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei Comuni, con l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

Richiamato il Decreto del 17 marzo 2020, avente ad oggetto "Misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", con il quale si dispone la normativa di dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali, ed in particolare:

- a) all'art. 1 viene definita come decorrenza delle nuove regole la data del 20 aprile 2020;
- b) all'art. 3 vengono suddivisi i comuni in fasce demografiche;
- c) all'art. 4 vengono individuati i valori soglia di massima spesa del personale per fascia demografica;

Vista la delibera di Giunta n° 62 del 22/06/2023 avente per oggetto "Approvazione del Piano triennale del fabbisogno 2023-2025 personale a tempo indeterminato

Vista la delibera di Giunta n. 97 del 18.11.2023 avente per oggetto " Aggiornamento ed integrazione del Piano triennale Fabbisogno 2023-2025 personale a tempo indeterminato ;

RILEVATO pertanto che, sulla base della fascia in cui si collocano, gli Enti possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato incrementando la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, coerentemente con i piani triennali di fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato

dall'organo di revisione, sino ad un valore soglia individuato nella Tabella 1 di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 17.03.2020 in rapporto alla fascia demografica di riferimento;

RILEVATO altresì che per verificare il valore soglia ed individuare le capacità assunzionali in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D.M. 17.03.2020 e della successiva circolare attuativa, sono state individuate le voci di spesa e di entrata che contribuiscono a determinare tale rapporto spesa/media entrate;

RILEVATO che per il calcolo del valore soglia ai fini della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2024-2026 vanno presi in considerazione gli ultimi tre rendiconti approvati, ossia quelli riferiti agli anni 2021, 2022 e 2023, mentre per le spese di personale va preso in considerazione il rendiconto 2023 e per il FCDE il bilancio di previsione 2023/2025 dato assestato;

EVIDENZIATO che dai dati dell'ultimo rendiconto approvato relativo all'esercizio 2023, si rileva che il rapporto fra spesa di personale e media delle entrate correnti al netto del FCDE assestato, come previsto dall'art. 2, presenta un valore pari a 24.93% che profila l'Ente come Comune con una bassa incidenza della spesa di personale (ente virtuoso) sulle entrate correnti e al quale viene riconosciuta una capacità aggiuntiva di spesa per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato con incremento su base annuale della spesa di personale a tempo indeterminato sostenuta nel 2018 che per l'anno 2024 risulta essere del 35% secondo i valori contenuti nella tabella 2 inserita nell'art. 5 del D.M. 17.03.2020, fermo restando il valore soglia del 29,50%. Pertanto l'ente ha proceduto a definire la propria programmazione garantendo quanto prescritto all'art. 5 del citato DM 17 marzo 2020;

Preso atto quindi che, trovandosi il comune di Onano, al di sotto del valore soglia massimo di cui all'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020, si applica la disposizione del comma 2 del medesimo articolo, la quale dispone che: "a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia";

RILEVATO che:

- in applicazione del predetto incremento percentuale annuale della spesa di personale registrata nel 2018 (35%) si rileva un tetto di spesa eccedente rispetto alla soglia massima da applicare nell'anno 2023 (29,50%), per cui la spesa da non superare ammonta per l'anno 2024 ad € 371.645,90 (valore soglia);
- la spesa di personale per il 2024 al netto delle cessazioni (inclusa la spesa per l'assunzione da concorso Fabbisogno 2023-2025) risulta pari ad € 313.032,53 quindi contenuta nel suddetto limite; la quota delle nuove assunzioni a tempo determinato e indeterminato, compatibilmente con gli equilibri generali di bilancio, è prevista nella misura di € 38.125,00 (come da piano di Fabbisogno 2024-2026 di cui all' ALLEGATO A).

RILEVATO che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RICHIAMATA la nota del 15/06/2024 con cui i Responsabili dei Servizi hanno attestato che non vi sono situazioni di eccedenza o di sovrannumero di personale e contestualmente hanno evidenziato le figure professionali necessarie per lo svolgimento di compiti istituzionali delle Aree di propria competenza

VISTO l'allegato Piano dei Fabbisogni di Personale 2024-2026, il cui piano occupazionale prevede assunzioni per l'anno 2024;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Preso atto che:

- la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art.1, commi 557 o 562 e seguenti, della L. n.296/2006 e s.m.i., è pari ad € 313.233,08 e che in sede di Rendiconto 2023 si è dato che l'Ente rispetta il suddetto limite;
- l'ente ha adottato azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne, permane pertanto l'adempimento di cui all'art.48, comma 1, del D.Lgs.198/2006 con delibera di Giunta n° 41-20/04/2023

- l'Ente ha adottato il Piano della Performance in adempimento di cui all'art.10 del D.Lgs.150/2009;
- L'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, come si evince dalla tabella dei parametri di deficiarietà strutturale allegata al Rendiconto della gestione 2023;
- nell'anno 2024 sono avvenute cessazioni di unità di personale e non si prevedono collocamenti in quiescenza;
- l'Ente ha capacità assunzionale per il triennio 2024-2026 nel rispetto del limite di spesa come rappresentato nel Piano del Fabbisogno (All. A);
- l'Ente ha rispettato e rispetta i vincoli di finanza pubblica;
- l'Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
- l'ente ha provveduto all'invio dei dati di bilancio 2024-2026 e del rendiconto 2023 alla BDAP di cui all'art.13 L.196/2009, trasmettendo altresì la delibera con la quale ha esercitato la facoltà di non adozione del bilancio consolidato;
- con delibera n.14 del 17.02.2024, la Giunta Municipale ha preso atto che la dipendente Serena Bartolacci istruttore amministrativo del settore Demografici ha rassegnato le proprie dimissioni;

Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2024-2026, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le sostituzioni di personale che potrebbe eventualmente cessare, dando atto che, a fronte di situazioni nuove e non prevedibili o di modifiche normative, il presente piano dovrà essere modificato;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente;

Vista l'asseverazione del revisore del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio resa ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 unitamente al parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 ed ivi allegata;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali;

Acquisiti in merito alla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 TUEL e smi;

Visto lo Statuto Comunale;

con votazione all'unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate, quali parti integrati e sostanziali del presente deliberato

- Di prendere atto che dall'espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come da note richiamate in premessa e acquisite agli atti d'ufficio, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- Di approvare l'aggiornamento della sezione 3.3 del PIAO - Fabbisogno del Personale 2024-2026, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A), redatto secondo le esigenze funzionali dell'Ente, come segnalato dai dirigenti di Area e nel rispetto delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- Di dare atto che sulla presente deliberazione di fabbisogno di personale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2 del D.M. 17 marzo 2020;
- Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- Di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli atti necessari e consequenziali al presente provvedimento per garantirne la celere attuazione;
- Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

Inoltre, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

All'unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge, in separata votazione;

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Sindaco**

F.to *Biribicchi Pacifico*

**Il Vicesegretario Comunale**

F.to *Dott. Francesco Pesci*

**Parere regolarità  
contabile**

(art.49 D.Lgs. 267/2000)

Favorevole

**Parere regolarità  
Tecnica**

(art.49 D.Lgs. 267/2000)

Favorevole

**Certificato di pubblicazione**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **20/11/2024** al **05/12/2024** al n. **585** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Vicesegretario Comunale*

F.to Dott. Francesco Pesci

- E' stata trasmessa al Co.Re.Co. per il controllo:  
 Ai sensi dell'Art.126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 comma 1  
 Su iniziativa del Consiglio o della Giunta (Art.127 comma 3 D.Lgs. 267/2000)  
 A richiesta dei Sigg. Consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127 comma 1 D.Lgs. 267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000);  
 Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;  
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000);  
 Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento (art. 134 D.Lgs. 267/2000);  
 Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione N. del (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000).

*Il Vicesegretario Comunale*

F.to Dott. Francesco Pesci

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li .....

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993